



Regione Umbria

Giunta Regionale

CIA UMBRIA
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Art. 124 comma 1 lett. b) della l.r. 1/2015. Applicazione.

E' emersa la necessità di precisare alcuni aspetti applicativi della legge 1/2015, con particolare riferimento all'art. 124, comma 1, lett. b), per gli interventi sottoposti a SCIA.

L'art. 124, della l.r. 1/2015, al comma 1, lett. b), consente, per lavori a seguito di permessi di costruzione o di SCIA, di presentare in corso d'opera o comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, una SCIA per le varianti rispetto al progetto assentito.

Tali varianti sono circostanziate in modo puntuale in quanto *"non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 119."*

La presentazione della SCIA può avvenire anche a posteriori rispetto alla realizzazione delle opere di variante e non comporta l'interruzione dei lavori in quanto costituisce parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo principale. Resta fermo che nel caso di varianti che presuppongono l'acquisizione di pareri, assensi, autorizzazioni, nullatenente, obbligatoriamente preventivi, questi devono essere acquisiti prima dell'esecuzione delle opere.

Pertanto, per la presentazione della SCIA secondo le modalità e tempi previsti dall'art. 124, comma 1, lett. b), della l.r. 1/2015, non si applicano le sanzioni previste agli artt. 145, 146 e 154, comma 5, della stessa l.r.

Si precisa altresì che gli interventi edilizi previsti all'art. 124, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 1/2015, sono esclusi dal regime sanzionatorio previsto all'art. 146 e 154 comma 5, in quanto la disciplina è prevista agli artt. 143, comma 14 e 145, comma 3 della stessa l.r. per gli interventi sottoposti a permesso di costruire.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Angelo Pistelli